

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif (Lussemburgo) il 22 giugno 2018 — Nicolas Aubriet / Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(Causa C-410/18)

(2018/C 301/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrente: Nicolas Aubriet

Resistente: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Questione pregiudiziale

Se il requisito imposto agli studenti non residenti nel Granducato di Lussemburgo dall'articolo 3, punto 5, lettera b), della legge modificata del 24 luglio 2014, relativa al sussidio economico dello Stato per studi superiori, ad esclusione di altri criteri di collegamento, ossia essere figli di lavoratori che siano stati occupati o abbiano esercitato attività lavorativa in Lussemburgo per almeno cinque anni nel corso di un periodo di riferimento di sette anni al momento della presentazione della domanda di sussidio economico sia necessario per il conseguimento dell'obiettivo indicato dal legislatore lussemburghese, ossia cercare di promuovere l'aumento della percentuale di persone titolari di un diploma di istruzione superiore.

Impugnazione proposta il 26 giugno 2018 dal sig. Mykola Yanovych Azarov avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018, causa T-190/16, Mykola Yanovych Azarov/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-416/18 P)

(2018/C 301/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (rappresentante: A. Egger e G. Lansky, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018, causa T-190/16;
- statuire essa stessa definitivamente sulla controversia e annullare la decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ⁽¹⁾, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ⁽²⁾, nella parte in cui riguardano il ricorrente, nonché condannare il Consiglio alla rifusione delle spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte;
- in subordine rispetto alla domanda sub 2), rinviare la causa al Tribunale affinché questo decida conformandosi alle statuizioni in punto di diritto enunciate nella sentenza della Corte, riservando la decisione sulle spese.